



Presidio Unificato Previdenza Agricola □

Roma, 11 Marzo 2008

Circolare n. 30

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Aziende del settore agricolo:

- 1) abrogazione del regime di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti di secondo livello;**
- 2) soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario;**
- 3) compilazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG Unico. |||**

Con la presente circolare vengono disciplinate alcune tra le novità apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

Le novità che verranno argomentate sono quelle sull'abrogazione del particolare regime di decontribuzione che interessava le erogazioni di secondo livello e la soppressione del contributo sul lavoro straordinario eccedente le 40 ore per le aziende con più di quindici dipendenti.

Verranno inoltre trattate le modalità per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG Unico di competenza dal I trimestre 2008.

1) Abrogazione del regime di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti di secondo livello

L'art. 1, comma 67 legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede che con effetto dal 1° gennaio 2008 non trova più applicazione il regime contributivo previsto per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello e disciplinato, nel settore agricolo, con la [circolare n. 132/1997](#).

Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2008 sono incluse nella base imponibile ed assoggettate a contribuzione ordinaria le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata al contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, di qualità, ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Al comma 67 è, inoltre, prevista, la istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Il predetto Fondo, in via sperimentale per gli anni 2008-2010, nei limiti della disponibilità, verrà utilizzato per la concessione di uno sgravio relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la cui fruizione deve essere espressamente richiesta dalle imprese.

Le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 67 della legge di cui si argomenta, per effetto del successivo comma 68, sono demandate all'emanazione di un Decreto Ministeriale.

2) Soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

L'art.1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario (art.2, comma 19, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Più precisamente, le imprese con più di quindici dipendenti non sono più tenute a versare al Fondo Prestazioni Temporanee gestito dall'Istituto il contributo aggiuntivo del 5% della retribuzione, corrisposta nel 2008, eccedente il limite individuale delle 40 ore di straordinario.

3- Disposizioni attuative. Modello di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico.

In considerazione della intervenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello e il contributo aggiuntivo sulla retribuzione corrisposta a titolo di straordinario eccedente le 40 ore, nelle denunce di competenza dal 1 gennaio 2008 non dovranno essere più compilati, nel "quadro C" del modello DMAG-Unico i campi denominati "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LEGGE 135/1997" e "STRAORDINARIO LEGGE 549/1995" (cfr. [circolare n. 153/2002](#)).

Il Direttore generale
Crecco